

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCHINO

Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle
Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995

Presentata il 20 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre fine ad una grave ed ingiustificata sperequazione, che danneggia i soli ferrovieri e non altre categorie di lavoratori e che ha generato un vastissimo contenzioso giudiziario, sia in sede di magistratura ordinaria che amministrativa.

Va ricordato che il diritto a fruire di tutti i benefici economici previsti nel contratto triennale, indipendentemente dalla data di quiescenza, è stato riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il comparto ministeri.

Solo per il contratto relativo al triennio 1990-1992 il diritto in questione è stato esplicitamente riconosciuto anche al personale delle Ferrovie dello Stato. Peraltro,

con circolare n. 72 del febbraio 1987, diramata dal Ministero del tesoro a tutte le amministrazioni, venne inopinatamente stabilito che « Gli importi di pensione, in quanto commisurati ad nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi in godimento comprensivi degli aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti ».

Detta disposizione, applicata alla generalità dei soggetti interessati, compresi i ferrovieri ai sensi del contratto 1990-1992, ha di fatto vanificato il riconoscimento del diritto all'unicità contrattuale essendo evidente, come affermato in numerose sentenze, che la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da mere esigenze di bilancio, sicché giuridicamente a questi ultimi va applicata la relativa perequazione.

La presente proposta di legge non è finalizzata, dunque, al riconoscimento di un diritto « corporativo », bensì alla eliminazione di una ingiustificata disparità di « trattamento economico-previdenziale » tra ex pubblici dipendenti in pensione.

L'articolo 1 prevede che il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, quindi Ferrovie dello Stato Spa, cessato dal servizio nella vigenza di uno dei contratti triennali succedutisi dal 1981 al 1995, ha diritto al trattamento di pensione calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni emanate per il personale in servizio nell'arco del triennio e che gli aumenti stipendiali concessi dopo la data del collocamento in quiescenza, ma durante la vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il ricalcolo della pensione che della buonuscita. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti

cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992 nella vigenza triennale del contratto collettivo 1990-1992 con l'inclusione di tutti i benefici previsti al punto 4 dell'articolo 37 dello stesso contratto (articolo 2).

L'articolo 2 stabilisce che gli aumenti stipendiali concessi dopo il collocamento in quiescenza e durante la vigenza contrattuale sono cumulabili con gli aumenti perequativi delle pensioni e non vengono riassorbiti, contrariamente a quanto stabilito dalla citata circolare n. 72 del 15 febbraio 1987 della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce l'estinzione d'ufficio alla data di entrata in vigore della legge dei giudizi pendenti aventi per oggetto l'applicazione dei benefici previsti, dato l'avvenuto riconoscimento per legge del diritto petito.

L'articolo 4 stabilisce le fonti di finanziamento della legge.

L'articolo 5 definisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e sulla buonuscita o trattamento di fine esercizio comunque denominato, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

ART. 2.

1. I benefici economici stabiliti dai contratti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

2. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 1° novembre 1992, in vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-1992, i

quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo comma con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti ed hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge. I provvedimenti giudiziari non eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2001, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

